

Tribunale Belluno (IT) 06.03.2009

Art. 3, 4, 5, 7, 7 Regolamento «Bruxelles II bis» – Po-testà dei genitori – Sottrazione di minori – Domanda ricon-venzionale – Carattere esclusivo della competenza giurisdizionale di cui agli articoli da 2 e 6 – Competenza residua – Competenza residua nazionale – Assenza di competenza in forza del Regolamento

Il Regolamento 2201/2003 trova applicazione anche se nessuna delle parti ha la cittadinanza di uno Stato Membro ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale, le quali restano applicabili soltanto in via residuale, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento, qualora nessun giudice di uno Stato membro sia competente in base agli artt. 3-5.

Testo della decisione**"(...) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso depositato in data 16.4.2008 R. N., cittadina indiana, nata a Siyar (India) il (Omissis), e residente in Santa Giustina (Belluno), esponeva di essere residente in Italia dal marzo 2001 in forza di regolari titoli di soggiorno, essendovi giunta a seguito di domanda di ricongiungimento formulata in suo favore, ed in favore dei figli, dal marito R. S. L., con il quale aveva contratto matrimonio il giorno (Omissis) in Jalandhar (Stato del Punjab - India).

Lamentando di essere stata trattata con crudeltà dal coniuge, la ricorrente chiedeva fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 13, comma 1, dell'Hindu Marriage Act, con affidamento del figlio minore R. A. K. in via esclusiva alla madre, ponendo a carico del convenuto l'onere di corrispondere un assegno di mantenimento mensile di euro 800 in favore della ricorrente e di euro 350 in favore del figlio minore, e con assegnazione alla ricorrente della casa familiare, oggetto di sequestro conservativo autorizzato con ordinanza del 20.3.2008.

Con comparsa depositata in data 16.6.2008 si costituiva il convenuto, deducendo di aver raggiunto un'intesa che prevedeva la richiesta congiunta della dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate tra i coniugi.

All'udienza presidenziale del 26.6.2008 comparivano entrambe le parti, dichiarando di voler divorziare consensualmente, ed il Presidente del tribunale le rimetteva davanti al tribunale in camera di consiglio.

All'udienza del 10.7.2008 i coniugi, sentiti in camera di consiglio, confermavano la richiesta di scioglimento del matrimonio alle condizioni esposte all'udienza del 26.6.2008, ed il tribunale si riservava la decisione, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero per la formulazione delle conclusioni.

In data 15.7.2008 il pubblico ministero concludeva per l'accoglimento della domanda.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- R. N., nata a Siyar (India) il (Omissis), e R. S. L., nato a Dakoha (India) il (Omissis), cittadini indiani, residenti in Italia nel Comune di Santa Giustina (Belluno), hanno dedotto di aver contratto matrimonio il giorno (Omissis) in Jalandhar (Stato del Punjab - India), trascritto nel registro dei matrimoni induisti di Jalandhar il 23.6.1998 al n. (Omissis) (v. certificato di matrimonio, doc. 27) ed hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio, ai sensi dell'art. 13-B, comma 1 ("divorce by mutual consent"), dell'Hindu Marriage Act.

Sebbene la domanda sia proposta da coniugi che non sono cittadini italiani e che hanno contratto matrimonio nel paese d'origine, deve essere innanzitutto affermata la giurisdizione del giudice italiano in forza del Regolamento CE del Consiglio n. 2201/2003 del 27.11.2003 "relativo alla competenza, al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale", che trova applicazione a prescindere dalla cittadinanza europea delle parti (ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale, come l'art. 32 della legge 31.5.1995 n. 218, le quali restano applicabili soltanto in via residuale, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento, qualora nessun giudice di uno Stato membro sia competente in base agli artt. 3-5; cfr. Corte giustizia CE, sez. III, 29.11.2007 n. 68, nel procedimento C-68/07, *Sundelind Lopez v. Lopez Lizazo*, ove è precisato che il Reg. CE n. 2201/2003 "si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri", in conformità dei criteri di competenza previsti dallo stesso Regolamento, che si fondano sul principio della necessità di un reale nesso di collegamento tra l'interessato e lo Stato membro che esercita la competenza).

Nella fattispecie, la giurisdizione italiana (di carattere esclusivo, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento) va affermata a norma dell'art. 3, 1° comma, lett. a), del citato Regolamento CE n. 2201/2003, il quale fissa il criterio generale della residenza, ed in particolare, nella specifica ipotesi di domanda congiunta, il criterio della "residenza abituale di uno dei coniugi", che sussiste nel caso in esame poiché entrambe le parti risiedono nel territorio italiano (v. certificato di stato di famiglia e residenza, rilasciato dal Comune di Santa Giustina: doc. 30).

Si deve inoltre osservare che l'assenza di trascrizione del matrimonio (celebrato all'estero) nei registri dello stato civile italiani, non è di ostacolo alla pronuncia in materia di scioglimento del matrimonio, posto che "non vale ad escludere la giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che l'eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio della Repubblica, poiché insuscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è mai stato trascritto" (v. Cass. sez. un. 28.10.1985 n. 5292).

Va quindi affermata la giurisdizione del giudice italiano in ordine

alla domanda congiunta di divorzio proposta dai ricorrenti.

2.- Al fine di individuare la legge applicabile, si deve fare riferimento al criterio di collegamento previsto dall'art. 31, 1° comma, della legge 31.5.1995 n. 218, il quale dispone che lo scioglimento del matrimonio "è regolato dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda".

Poiché entrambi i ricorrenti sono cittadini indiani, è evidente che la legge nazionale comune al momento della domanda va individuata nell'ordinamento dello Stato Indiano.

Nel caso specifico, trattandosi di ordinamento che, in materia matrimoniale, ha carattere plurilegislativo - essendo articolato in più sottosistemi di legislazione civilistica - si deve fare riferimento all'art. 18 della legge 31.5.1995 n. 218, a norma del quale, "se nell'ordinamento dello Stato richiamato dalle disposizioni della presente legge coesistono più sistemi normativi a base territoriale o personale, la legge applicabile si determina secondo i criteri utilizzati da quell'ordinamento".

In sostanza, la norma di conflitto (nella specie, l'art. 31 della legge 31.5.1995 n. 218) richiama l'ordinamento indiano nel suo complesso - quale "legge nazionale comune" dei coniugi al momento della domanda - mentre la specifica legge da applicare nel caso in esame va individuata secondo i criteri concretamente utilizzati dall'ordinamento richiamato: in particolare, nella fattispecie viene in considerazione uno dei sottosistemi normativi che disciplinano i rapporti matrimoniali in ragione dell'appartenenza ad una determinata confessione religiosa (Hindu Marriage Act, Muslim Marriage Act, Christian Marriage Act, Parsee Marriage and Divorce Act, Special Marriage Act).

I ricorrenti hanno infatti concordemente invocato l'Hindu Marriage Act del 18.5.1955 (v. doc. 34) che trova applicazione non su base territoriale (essendo applicabile nell'intero territorio dello Stato indiano: art. 1.2 "It extends to the whole of India") bensì su base personale, nei confronti delle persone appartenenti alla religione induista (o ad una delle altre confessioni equiparate, specificamente indicate): "This Act applies (a) to any person who is a Hindu by religion in any of its forms or developments, including a Virashaiva, a Lingayat or a follower of the Brahmo, Prarthana or Arya Samaj; (b) to any person who is a Buddhist, Jaina or Sikh by religion, and (c) to any other person domiciled in the territories to which this Act extends who is not a Muslim, Christian, Parsi or Jew by religion" (art. 2).

La legge straniera in esame individua con precisione i criteri in forza dei quali una persona deve essere considerata (per nascita o per conversione) appartenente alla confessione religiosa cui la stessa disciplina si riferisce: "The following persons are Hindus, Buddhists, Jainas or Sikhs by religion, as the case may be (a) any child, legitimate or illegitimate, both of whose parents are Hindus, Buddhists, Jainas or Sikhs by religion; (b) any child, legitimate or illegitimate, one of whose parent is a Hindu, Buddhist, Jaina or Sikh by religion and who is brought up as a member of tribe, community, group or family to which such parents belongs or belonged; and (c) any person who is a convert or re-convert to the Hindu, Buddhist, Jaina or Sikh religion".

Poiché le parti hanno contratto matrimonio induista, trascritto nel relativo registro di Jalandhar il (Omissis) al n. (Omissis) (v. certificato di matrimonio, doc. 27), deve ritenersi che entrambi appartengano alla confessione religiosa Hindu, con la conseguenza che il rapporto dedotto in giudizio è regolato dall'Hindu Marriage Act, quale legge applicabile su base personale nella fattispecie in esame.

3.- In forza dell'art. 13-B, comma 1, dell'Hindu Marriage Act ("divorce by mutual consent") i coniugi possono chiedere congiuntamente il divorzio "per il fatto che hanno vissuto separatamente per un periodo di un anno o più, che non sono stati in grado di vivere insieme e che hanno deciso di comune accordo

che il matrimonio debba essere sciolto" ("on the ground that they have been living separately for a period of one year or more, that they have not been able to live together and that they have mutually agreed that the marriage should be dissolved").

La disposizione richiamata ammette dunque lo scioglimento del vincolo matrimoniale senza la necessità di una preventiva pronuncia giudiziale di separazione, essendo sufficiente l'allegazione dell'avvenuta separazione di fatto per un tempo superiore ad un anno e dell'impossibilità di ricostituire la comunione di vita.

Nel caso concreto, le parti hanno concordemente dato atto che il marito ha abbandonato l'abitazione familiare nel corso dell'anno 2007, che gli stessi coniugi già da molti mesi prima vivevano di fatto separati, e che, non essendo più in grado di vivere insieme, hanno deciso di comune accordo di sciogliere il loro matrimonio (v. punto 1 delle conclusioni formulate all'udienza del 26.6.2008).

A questo proposito si deve sottolineare che, alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, l'assenza di una precedente sentenza di separazione, in quanto non richiesta dalla legge straniera che regola il rapporto, non preclude la pronuncia di divorzio in applicazione di tale legge - i cui effetti, anche sotto questo specifico profilo, non possono quindi ritenersi contrari all'ordine pubblico, in riferimento all'art. 16 della legge 31.5.1995 n. 218 - risultando sufficiente il riconoscimento dell'impossibilità della ricostituzione della comunione spirituale e materiale (cfr. Cass. 25.7.2006 n. 16978: "la circostanza che il diritto straniero - nella specie, il diritto di uno Stato degli USA - preveda che il divorzio possa essere pronunciato senza passare attraverso la separazione personale dei coniugi ed il decorso di un periodo di tempo adeguato, tale da consentire ai coniugi medesimi di ritornare sulla loro decisione, non costituisce ostacolo al riconoscimento in Italia della sentenza straniera che abbia fatto applicazione di quel diritto, per quanto concerne il rispetto del principio dell'ordine pubblico, richiesto dall'art. 64, comma 1, lett. g, della legge 31.5.1995 n. 218, essendo a tal fine necessario, ma anche sufficiente, che il divorzio segua all'accertamento dell'irreparabile venir meno della comunione di vita tra i coniugi").

In sintesi, la domanda di divorzio consensuale è stata ritualmente proposta a norma all'art. 13-B, comma 1, dell'Hindu Marriage Act, per cui, accertata la presenza delle condizioni richieste dalla legge che regola il matrimonio, e preso atto del proposito manifestato dalle parti di non ripristinare il rapporto, deve quindi ritenersi che la comunione di vita tra i coniugi sia venuta meno e non possa attualmente essere ricostituita.

Va dunque pronunciato, a norma dall'art. 13-B, comma 1, dell'Hindu Marriage Act del 18.5.1955, lo scioglimento del matrimonio contratto dai ricorrenti il giorno 5.7.1978 in Jalandhar (Stato del Punjab - India) e trascritto nel registro dei matrimoni induisti di Jalandhar il (Omissis) al n. (Omissis).

4.- Procedendo all'esame delle ulteriori domande, va ricordato che le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di divorzio consensualmente formulate all'udienza presidenziale del 26.6.2008, precisate nel modo seguente:

a) sia affidato congiuntamente ai genitori, con dimora presso la madre, il figlio minore R. A. K., che frequenta a Feltre (BL) il primo anno di un corso triennale per operatore della ristora-

zione, e desidera continuare a vivere in Italia con la madre ed i fratelli; ciò anche ai sensi dell'art. 26 dell'Hindu Marriage Act;

b) sia assegnata alla ricorrente la casa familiare, sita a Santa Giustina (BL), fraz. D. n. 19, ove la stessa vive con i figli;

c) il sig. R. S. L. acconsente che la sig.ra R. N. ed i figli prelevino, direttamente o tramite terze persone, i propri beni di uso personale custoditi presso l'abitazione familiare in India, Stato del Punjab, Dakoha (distretto di Jalandhar), House n. V&PO;

d) sia posto a carico del sig. R. S. L., ai sensi degli artt. 24, 25 e 26 della Hindu Marriage Act, l'onere di corrispondere alla sig.ra R. N. un assegno di mantenimento mensile di euro 300,00 per il figlio minore R. A. K., fintanto che lo stesso non avrà terminato gli studi e trovato occupazione lavorativa, rendendosi così autosufficiente sotto il profilo economico; tale somma andrà accreditata mediante bonifico sul c/c n. (Omissis) aperto presso la filiale di Belluno, via Vittorio Veneto n. , della Banca Popolare di Vicenza, intestato alla sig.ra R. N. ed alla figlia R. K. B., entro il giorno 16 di ogni mese, a decorrere dal mese di luglio 2008, ed andrà adeguata in base agli indici ISTAT di anno in anno; le parti si accolleranno al 50% ciascuno le spese per studio e le eventuali spese mediche relative al figlio minore R. A. K., sempre fintanto che lo stesso non avrà terminato gli studi e raggiunto l'autosufficienza economica;

e) per quel che concerne la moglie sig.ra R. N., il sig. R. S. L. trasferisce alla stessa la proprietà della casa familiare sita a S. Giustina (BL), fraz. Dussano n. 19, a titolo di assegno "una tantum" di carattere alimentare (e che pertanto potrà dar titolo alla sig.ra R. N. di fruire della pensione di reversibilità, in caso di premorienza del sig. R. S. L., se il medesimo maturerà il diritto alla pensione), in relazione alla quale ha provveduto a corrispondere, fino alla fine di ottobre 2007, l'importo complessivo di rate di mutuo pari ad euro 31.268,77;

pertanto, nell'ambito delle determinazioni che i coniugi assumono come pertinenti al presente giudizio di scioglimento di matrimonio, il marito sig. R. S. L., c.f. (Omissis) (al momento dell'atto di compravendita del 8.4.2003 il c.f. era (Omissis)), con il presente atto, trasferisce alla moglie, sig.ra R. N., c.f. (Omissis), la propria quota di piena proprietà della casa familiare, così censita: Comune di Santa Giustina, Cod. D2BY - N.C.E.U. Foglio 12 (dodici), M.N. 268, cat A/4, cl. 3, vani 9,5,

R.C. 343,44;

il trasferimento della proprietà avviene nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con le inerenti servitù attive e passive, accessioni e pertinenze e con tutti i diritti e gli obblighi quali risultano dal titolo di provenienza, identificabile nell'atto di compravendita a firma del Notaio E. R. di data 8.4.2003, rep. n. 61029;

il sig. R. S. L., dichiara ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 che:

-a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia edilizia e urbanistica la costruzione degli immobili oggetto del presente atto risulta iniziata in data antecedente l'1.9.1967 e che successivamente non sono intervenute modifiche ai suddetti immobili né adottati da parte del Comune provvedimenti sanzionatori previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia edilizia e urbanistica;

-a sensi della legge 26.6.1990 n. 165 il reddito fondiario delle unità immobiliari urbane oggetto del presente atto è stato di-

chiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è scaduto alla data del presente atto;

per effetto del presente atto il bene sopra descritto risulta quindi di intera proprietà della sig.ra R. N., che si assume anche l'onere, con il contributo economico dei figli maggiori, di pagare le rate di mutuo acceso presso la Banca Popolare di Vicenza, filiale di Belluno, via Vittorio Veneto n. di cui lo stesso immobile è gravato ed ancora in scadenza;

la parte cedente rinuncia all'ipoteca legale;

le parti chiedono che agli effetti fiscali la presente cessione di diritto

immobiliare venga dichiarata esente da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19 della legge n. 898/1970, e successive modifiche, e della sentenza Corte Cost. 10.5.1999 n. 154, trattandosi di immobile sito in Italia trasferito nell'ambito di un procedimento di scioglimento di matrimonio fra cittadini stranieri entrambi residenti in Italia;

le parti dichiarano di esonerare il Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni eventuale responsabilità e chiedono che venga trascritta sui registri immobiliari del Comune di Belluno la presente assegnazione;

le eventuali spese di registrazione, trascrizione e volturazione catastale del presente atto saranno assolte in misura paritaria da parte alienante e parte acquirente;

f) le parti dichiarano di aver così definito ogni rapporto patrimoniale ed economico tra loro intercorrente, fatti salvi i procedimenti penali pendenti, e le eventuali richieste risarcitorie ai medesimi relative;

g) la sig.ra R. N., chiede, infine, all'Ill.mo Tribunale, quale proprietaria esclusiva dell'immobile sopra descritto in forza del presente atto, l'autorizzazione alla cancellazione del sequestro conservativo sull'immobile stesso, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Belluno il 25.2.2008, al n. Reg. gen. 2633 e Reg. part. 1804, a favore della sig.ra R. N. ed a carico del sig. R. S. L..

Il tribunale, valutata la situazione personale delle parti, ritiene che le condizioni concordate siano idonee a garantire l'interesse morale e materiale del figlio minore.

Su richiesta della ricorrente, va autorizzata la cancellazione del

sequestro conservativo, trascritto in data 25.2.2008 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Belluno sull'immobile sopra indicato.

Considerato l'esito complessivo del giudizio e la richiesta congiunta formulata dalle parti, sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.

P.Q.M.

Il tribunale di Belluno, in composizione collegiale

pronuncia

lo scioglimento del matrimonio contratto in data 5.7.1978 in Jalandhar (Stato del Punjab - India), da R. N., nata a Siyar (India) il (Omissis), cittadina indiana, residente in Comune di Santa Giustina (Belluno), fraz. D. n. , e R. S. L., nato a Dakoha (India) il (Omissis), cittadino indiano, residente in Comune di

Santa Giustina (Belluno), fraz. D. n. , matrimonio trascritto nel registro dei matrimoni induisti di Jalandhar il (Omissis) al n. (Omissis);

stabilendo le seguenti condizioni:

a) affida congiuntamente ai genitori, con dimora presso la madre, il figlio minore R. A. K., che frequenta a Feltre (BL) il primo anno di un corso triennale per operatore della ristorazione, e desidera continuare a vivere in Italia con la madre ed i fratelli; ciò anche ai sensi dell'art. 26 dell'Hindu Marriage Act;

b) assegna alla ricorrente la casa familiare, sita a Santa Giustina (BL), fraz. D. n. 19, ove la stessa vive con i figli;

c) prende atto che il sig. R. S. L. acconsente che la sig.ra R. N. ed i figli prelevino, direttamente o tramite terze persone, i propri beni di uso personale custoditi presso l'abitazione familiare in India, Stato del Punjab, Dakoha (distretto di Jalandhar), House n. 57 V&PO;

d) pone a carico del sig. R. S. L., ai sensi degli artt. 24, 25 e 26 della Hindu Marriage Act, l'onere di corrispondere alla sig.ra R. N. un assegno di mantenimento mensile di euro 300,00 per il figlio minore R. A. K., fintanto che lo stesso non avrà terminato gli studi e trovato occupazione lavorativa, rendendosi così autosufficiente sotto il profilo economico; tale somma andrà accreditata mediante bonifico sul c/c n. (Omissis aperto presso la filiale di Belluno, via Vittorio Veneto n. , della Banca Popolare di Vicenza, intestato alla sig.ra R. N. ed alla figlia R. K. B., entro il giorno 16 di ogni mese, a decorrere dal mese di luglio 2008, ed andrà adeguata in base agli indici ISTAT di anno in anno; le parti si accolleranno al 50% ciascuno le spese per studio e le eventuali spese mediche relative al figlio minore R. A. K., sempre fintanto che lo stesso non avrà terminato gli studi e raggiunto l'autosufficienza economica;

e) prende atto che il sig. R. S. L. trasferisce alla moglie sig.ra R. N. la proprietà della casa familiare sita a S. Giustina (BL), fraz. D. n. , a titolo di assegno "una tantum" di carattere alimentare (e che pertanto potrà dar titolo alla sig.ra R. N. di fruire della pensione di reversibilità, in caso di premorienza del sig. R. S. L., se il medesimo maturerà il diritto alla pensione), in relazione alla quale ha provveduto a corrispondere, fino alla fine di ottobre 2007, l'importo complessivo di rate di mutuo pari ad euro 31.268,77;

pertanto, nell'ambito delle determinazioni che i coniugi assumono

come pertinenti al presente giudizio di scioglimento di matrimonio, il marito sig. R. S. L., c.f. (Omissis) (al momento dell'atto di compravendita del 8.4.2003 il c.f. era (Omissis)), con il presente atto, trasferisce alla moglie, sig.ra R. N., c.f. (Omissis), la propria quota di piena proprietà della casa familiare, così censita:

Comune di Santa Giustina, Cod. D2BY - N.C.E.U. Foglio 12 (dodici), M.N. 268, cat A/4, cl. 3, vani 9,5, R.C. 343,44;

il trasferimento della proprietà avviene nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con le inerenti servitù attive e passive, accessioni e pertinenze e con tutti i diritti e gli obblighi quali risultano dal titolo di provenienza, identificabile nell'atto di compravendita a firma del Notaio E. R. di data 8.4.2003, rep. n. 61029;

prende atto che il sig. R. S. L., dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, che:

- a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia edilizia e urbanistica la costruzione degli immobili oggetto del presente atto risulta iniziata in data antecedente l'1.9.1967 e che successivamente non sono intervenute modifiche ai suddetti immobili né adottati da parte del Comune provvedimenti sanzionatori previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia edilizia e urbanistica;

- a sensi della legge 26.6.1990 n. 165 il reddito fondiario delle unità immobiliari urbane oggetto del presente atto è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è scaduto alla data del presente atto;

per effetto del presente atto il bene sopra descritto risulta quindi di intera proprietà della sig.ra R. N., che si assume anche l'onere, con il contributo economico dei figli maggiori, di pagare le rate di mutuo acceso presso la Banca Popolare di Vicenza, filiale di Belluno, via Vittorio Veneto n. di cui lo stesso immobile è gravato ed ancora in scadenza;

prende atto che la parte cedente rinuncia all'ipoteca legale;

prende atto che le parti chiedono che, agli effetti fiscali, la presente cessione di diritto immobiliare venga dichiarata esente da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19 della legge n. 898/1970, e successive modifiche, e della sentenza Corte Cost. 10.5.1999 n. 154, trattandosi di immobile sito in Italia trasferito nell'ambito di un procedimento di scioglimento di matrimonio fra cittadini stranieri entrambi residenti in Italia, e che le parti dichiarano di esonerare il Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni eventuale responsabilità e chiedono che venga trascritta sui registri immobiliari del Comune di Belluno la presente assegnazione;

le eventuali spese di registrazione, trascrizione e volturazione catastale del presente atto saranno assolte in misura paritaria da parte alienante e parte acquirente;

f) prende atto che le parti dichiarano di aver così definito ogni rapporto patrimoniale ed economico tra loro intercorrente, fatti salvi i procedimenti penali pendenti, e le eventuali richieste risarcitorie ai medesimi relative;

g) autorizza la cancellazione del sequestro conservativo trascritto il 25.2.2008 sull'immobile sopra indicato, presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Belluno, al n. Reg. gen. 2633 e Reg. part. 1804, a favore della sig.ra R. N. ed a carico del sig. R. S. L.;

h) compensa integralmente le spese processuali tra le parti.

Così deciso in Belluno, il 18.9.2008

Il presidente est.

dott. Umberto Giacomelli

IL CANCELLIERE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA OGGI 6 marzo 2009

IL CANCELLIERE (...)"